

Tribunale di Vicenza; decreto 25 giugno 2013; Presidente COLASANTO, Estensore LIMITONE.

Fallimento – Concordato preventivo con riserva – Contratti pendenti – Scioglimento - Esclusione – Sospensione – Ammissibilità – Anticipazione bancaria e Mutuo – Inapplicabilità.

La norma di cui all'art. 169bis l.f. si applica al concordato solo per la parte in cui prevede la sospensione dei contratti pendenti, che non ha effetti definitivi.

La norma è inapplicabile ai contratti di mutuo e anticipazione bancaria, mancando la reciprocità sinallagmatica delle prestazioni ineseguite.

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Marcello Colasanto

Presidente

dott. Giuseppe Limitone

Giudice rel.

dott. Paola Cazzola

Giudice

sentite le parti all'udienza del 19.4.2013;

sciogliendo la riserva ivi formulata;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso preliminare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 8.2.2013 dalla società **Edilsport spa**, con sede in Altavilla Vicentina (VI), via Lago d'Iseo n. 16;

- visto il decreto di ammissione alla procedura di concordato emesso in data 22.2.2013, ed il termine dell'8.6.2013, stabilito per la conclusione della

procedura preliminare;

- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

- rilevato che la società ricorrente ha chiesto, con ricorso del 19-22.2.2013, integrato il 10.4.2013, l'autorizzazione a sciogliersi da alcuni contratti pendenti o, in subordine, alla loro sospensione;

- vista la relazione in data 9.4.2013 del dr. Raffaele Lombardi, avente i requisiti di legge, il quale ha attestato che lo scioglimento dei contratti *de quibus* è coerente con il piano in corso di preparazione ed è funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori;

- ritenuta tuttavia l'incompatibilità dell'ipotesi dello scioglimento del contratto, che determina effetti definitivi, con la presente fase del concordato, che è caratterizzata da provvisorietà, e che può concludersi anche con un nulla di fatto (cioè senza un concordato), mentre lo scioglimento del contratto previsto dall'art. 169bis l.f. presuppone che ci si trovi nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, con un piano e la relativa documentazione già predisposti e prodotti (cfr. Trib. Pistoia 30 ottobre 2011; Trib. Verona 31 ottobre 2012; Trib. Monza 16 gennaio 2013);

- ritenuta peraltro applicabile la sospensione del contratto, che è prevista dallo stesso art. 169bis l.f.,

ipotesi che non confligge, per la sua provvisorietà, con la natura della procedura di concordato;

- rilevato che la ricorrente ha chiesto di potersi sciogliere o, in subordine, la sospensione dei seguenti contratti:

contratto di locazione finanziaria immobiliare;

tre contratti di locazione finanziaria auto;

contratti di anticipazione bancaria in essere con (tra parentesi la loro richiesta in udienza):

Banca Popolare di Vicenza (rigetto dell'istanza);

Banca Popolare di Basilicata (non presente);

Banco di Brescia (accetta la sospensione);

UGF (non presente);

Veneto Banca (non presente);

Antonveneta (si è rimessa);

MPS (si è rimessa);

per limitarsi agli Istituti presi in considerazione dall'attestatore;

- rilevato che l'attestatore ha affermato che nessuna cessione di credito è mai stata notificata dalle Banche;

- vista l'integrazione depositata il 17.6.2013, in cui si dà atto dell'ammontare degli indennizzi dovuti alle controparti contrattuali nel caso di sospensione del contratto;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge solo per i contratti di leasing relativi alle autovetture AUDI A7 e FIAT Freemont, cosicché la società ricorrente può essere autorizzata in relazione ad essi, poiché l'attestazione risulta, *in parte qua*, essere coerente e logica nell'argomentare e non emergono motivi per dubitarne;

- ritenuto che la sospensione per 60 giorni dal ricorso (depositato il 8.2.2013) sarebbe già scaduta il 10.4.2013 e che pertanto possa essere concessa la durata massima della stessa (120 gg.), che si deve intendere come implicitamente domandata;

- ritenuto di dover fare eccezione:

a) per la Banca Popolare di Vicenza, che ha già revocato in data 14.2.2013 tutti i rapporti contrattuali in essere con Edilsport srl, sicché non vi è più alcun rapporto da sospendere (circostanza non contestata);

b) per ING Lease, che è in procinto di intimare la risoluzione per inadempimento in via autonoma, per cui non vi è ragione di sospendere i due contratti ad essa facenti capo (n. 64549/02-03 e 151287/01) relativi al bene immobile ed all'autovettura AUDI A8;

c) ritenuto di dover escludere dalla applicazione della norma tutti i contratti di anticipazione bancaria, poiché in essi la prestazione fondamentale a carico

della banca, della erogazione o messa a disposizione del denaro in favore del cliente, si è già esaurita, e non rimane altro che la controprestazione di restituzione (a mezzo mandato all'incasso *in rem propriam*, ed infatti ciò cui mira l'istanza è evitare l'effetto compensativo derivante dall'esecuzione del mandato all'incasso da parte della Banca), cosicché non vi sono due reciproche prestazioni da sospendere, in equilibrio sinallagmatico funzionale, ma una sola, come nel mutuo, ciò che pone la fattispecie al di fuori del campo di applicazione della norma di cui all'art. 169bis l.f., che si riferisce (nel testo) ai contratti in corso di esecuzione, che sono, con la miglior dottrina, gli stessi rapporti pendenti di cui all'art. 72 l.f., cioè i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, di modo tale che il sacrificio che è imposto in forza di legge alla controparte *in bonis* trovi riscontro (in equilibrio sinallagmatico funzionale) nella reciproca sospensione della controprestazione (nel *leasing*, ad esempio, se viene sospeso il pagamento del canone, lo è anche l'uso del bene), la qual cosa non avviene per i contratti unilaterali e per l'anticipazione bancaria, che è contratto bilaterale a livello genetico, ma sostanzialmente unilaterale nella fase funzionale del sinallagma, in cui eventuali obblighi accessori della

it

banca (di rendiconto, di diligenza, etc.) non incidono sulla struttura fondamentale (causa) del rapporto;

P. Q. M.

- visto l'art. 169bis, co. 1, l.f.;

autorizza la società **Edilsport spa**, con sede in Altavilla Vicentina (VI), via Lago d'Iseo n. 16 (C.F. **03263970240**) a sospendere per 120 giorni (fino all'8.6.2013) i seguenti contratti:

- leasing autovettura AUDI A7 con Volkswagen Bank;
- leasing autovettura FIAT Freemont con Santander Consumer Bank;

rigetta la domanda in relazione alle anticipazioni bancarie di Banca Popolare di Basilicata, Banco di Brescia, UGF, Veneto Banca, Antonveneta, MPS.

Si comunichi.

Vicenza, 20.6.2013.

Il Presidente